

TRENTINO



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

TRENTINO
UNIONE DELLE IMPRESE, DELLE ATTIVITÀ
PROFESSIONALI E DEL LAVORO AUTONOMO

INTESA
PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DEI TIROCINI
CURRICULARI NELL'ISTRUZIONE DEL SECONDO CICLO

Premesso che:

- l'alternanza scuola lavoro costituisce una metodologia di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro che è inserita organicamente e obbligatoriamente nell'offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado e dell'istruzione e formazione professionale.

Nell'istruzione secondaria di secondo grado l'alternanza scuola-lavoro prevede:

- un monte ore obbligatorio pari ad almeno 400 ore nell'ultimo triennio degli istituti tecnici e degli istituti professionali e pari ad almeno 200 ore nell'ultimo triennio dei licei, da inserire nel Progetto d'Istituto di ogni istituzione scolastica;
- l'avvio con gli studenti iscritti al terzo anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nell'anno scolastico 2015/16;
- la realizzazione anche durante la sospensione dell'attività didattica (vacanze invernali ed estive), all'estero e con la modalità dell'impresa formativa simulata.

Nell'istruzione e formazione professionale l'alternanza obbligatoria è realizzata nel terzo e quarto anno durante il periodo scolastico ed è definita nei piani di studio provinciali e nei piani di studio delle istituzioni formative.

L'obbligatorietà dell'alternanza scuola lavoro si innesta nel curriculum scolastico/formativo e diventa componente strutturale della formazione "al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti", assumendo un valore formativo equivalente alle attività e insegnamenti svolti a scuola. L'acquisizione, lo sviluppo e l'applicazione di competenze specifiche previste dai profili educativi, culturali e professionali dei diversi percorsi del secondo ciclo avviene in modo strutturale anche attraverso la metodologia dell'alternanza.

- l'Associazione Confcommercio Imprese per l'Italia Trentino qui rappresentata conviene sulla necessità di favorire l'orientamento, la formazione pratica e le appropriate competenze richieste nei luoghi di lavoro con riferimento al percorso di studio intrapreso a favore di giovani iscritti presso le istituzioni scolastiche e formative del secondo ciclo;
- le istituzioni scolastiche e formative hanno:
 - l'obbligo di attivare tirocini curriculari;
 - la necessità di attivare, in qualità di soggetto promotore in base alla disciplina provinciale vigente, i tirocini estivi per giovani studenti del secondo ciclo di istruzione e formazione a partire dal primo anno e per gli studenti dell'ultimo triennio dell'istruzione secondaria di secondo grado a coloro che hanno assolto l'obbligo del tirocinio curriculare, garantendo la loro realizzazione anche su domanda individuale dello studente;

TRA

la Provincia Autonoma di Trento

rappresentata dal Presidente della Provincia Autonoma di Trento, dott. Ugo Rossi,

E

Confcommercio Imprese per l'Italia Trentino

rappresentata da dott. Giovanni Bort,

che interviene e agisce nella sua qualità di Presidente

SI STIPULA LA SEGUENTE INTESA


1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Intesa. Costituiscono oggetto della presente intesa la promozione e diffusione dei tirocini curriculari nell'istruzione del secondo ciclo e più in generale la crescita e lo sviluppo delle competenze in uscita dei giovani alla conclusione dei loro percorsi di studi, capace di favorire il loro inserimento nel mercato del lavoro rispetto ai fabbisogni di competenze richiesti o previsti nel contesto lavorativo provinciale e nella prospettiva di una maggiore integrazione tra scuola e lavoro.
2. L'associazione qui rappresentata si impegna a:
 - informare i propri associati sulle opportunità offerte dall'alternanza scuola-lavoro e incrementare il numero delle imprese che potranno ospitare gli studenti nei tirocini curriculari, mobilitando le risorse e le competenze presenti nel proprio contesto di riferimento, valorizzando in primis l'esperienza significativa già maturata nel contesto provinciale;
 - promuovere i tirocini curriculari che possono realizzarsi sia durante i periodi scolastici, sia nei periodi di sospensione dell'attività scolastica (invernali e estivi) e sono a titolo gratuito;
 - assicurare la diffusione dell'alternanza scuola-lavoro in tutto il sistema del secondo ciclo provinciale, consolidando il raccordo tra le istituzioni scolastiche e formative e le realtà aziendali associate;
 - favorire la collaborazione tra scuole e imprese associate per facilitare la realizzazione dell'alternanza scuola-lavoro e diffondere la conoscenza delle buone pratiche già presenti e rilevanti nel contesto trentino;
 - orientare le imprese proprie associate alle diverse tipologie di tirocinio, tutelarle ed informarle rispetto agli adempimenti ed oneri in carico all'azienda, in particolare per quanto attiene l'applicazione del D. Lgs. 81/2008 per le imprese senza lavoratori dipendenti.
3. Il tirocinio curriculare in un contesto lavorativo rappresenta l'attività più significativa, all'interno dell'alternanza scuola-lavoro, che nel suo complesso ha una durata, suddivisa anche in più esperienze modulari, di almeno 200 ore per i licei, e di almeno 400 ore per gli istituti tecnici, da realizzarsi nell'ultimo triennio del percorso scolastico. Nell'istruzione e formazione professionale il tirocinio curriculare è previsto nel terzo e quarto anno, secondo la durata minima prevista nei rispettivi piani di studio provinciali.
4. Le parti condividono l'impegno a collaborare per sostenere un modello di sviluppo economico e sociale del territorio trentino nel quale il sistema di istruzione e di istruzione e di formazione professionale provinciale costituisce lo strumento primario per la preparazione e qualificazione delle risorse umane in coerenza al fabbisogno delle competenze di professionalità presenti e future nel contesto locale.

5. L'Associazione, al fine della realizzazione della presente intesa, può mettere a disposizione la propria organizzazione per attività di informazione e orientamento alle imprese associate e di supporto per l'attivazione e la realizzazione del tirocinio curricolare.
6. Considerando la loro funzione di rappresentanza, le parti condividono l'opportunità di stipulare, contestualmente, anche una "convenzione quadro per la realizzazione dei tirocini curricolari", che viene allegata alla presente intesa per formarne parte integrante. Sarà compito delle istituzioni scolastiche e formative, nonché dei diversi soggetti che ospiteranno gli studenti predisporre per ciascun tirocinante un progetto formativo personalizzato, coerente con il profilo educativo, culturale ed il percorso di studi frequentato.
7. La presente Intesa produce i suoi effetti dalla data di sottoscrizione e ha una durata triennale salvo disdetta da comunicarsi entro gennaio dell'anno di riferimento

Trento, 16 settembre 2016


Per la Provincia Autonoma di Trento

Il Presidente
Ugo Rossi

.....


Per Confcommercio Imprese per l'Italia
Trentino

Il Presidente
Giovanni Bort

.....




PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

TRENTINO

UNIONE DELLE IMPRESE, DELLE ATTIVITÀ
PROFESSIONALISTE DEL LAVORO AUTONOMO

CONVENZIONE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEI TIROCINI CURRICULARI

TRA

Le Istituzioni scolastiche e formative che hanno sede nella Provincia di Trento, rappresentate dal PRESIDENTE della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO d'ora in poi denominate "istituzione scolastica/formativa"

E

Confcommercio Imprese per l'Italia Trentino
con sede legale in Trento, via Solteri 78,
codice fiscale 80011050228
d'ora in poi denominato "soggetto ospitante"
rappresentato da Giovanni Bort
nato a Trento (TN) il 21 aprile 1950
e residente a Gardolo (TN), Via Soprasasso, 32
codice fiscale BRTGNN50D21L378G

PREMESSO CHE

- l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei percorsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- le istituzioni scolastiche e formative, in quanto soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, devono attuare un percorso obbligatorio di alternanza scuola-lavoro con riferimento all'ordinamento dei diversi percorsi del secondo ciclo, che prevede la realizzazione di tirocini curriculari in impresa a beneficio degli studenti che frequentano i percorsi del secondo ciclo;
- l'alternanza scuola-lavoro è componente strutturale del curriculum scolastico/formativo, al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, assume un valore formativo equivalente alle attività e insegnamenti svolti a scuola e l'acquisizione, lo sviluppo e l'applicazione di competenze specifiche previste dai profili educativi, culturali e professionali dei diversi percorsi del secondo ciclo avviene anche attraverso la metodologia dell'alternanza;
- (per le istituzioni scolastiche) i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel Progetto d'Istituto dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- (per le istituzioni formative) il tirocinio curriculare e le modalità di realizzazione dell'alternanza sono definite nei Piani di studio provinciali e nei piani di studio delle istituzioni formative;

- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1.

Confcommercio Imprese per l'Italia Trentino e le imprese associate che operano nell'ambito territoriale della Provincia Autonoma di Trento, qui di seguito indicati anche come il "soggetto ospitante", si impegnano ad accogliere a titolo gratuito presso le proprie strutture gli studenti in tirocinio curriculare su proposta delle Istituzioni scolastiche e formative che hanno sede nella Provincia di Trento, di seguito indicata come "istituzione scolastica/formativa".

Art. 2.

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in tirocinio curriculare è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica/formativa e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario del tirocinio curriculare inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi che contiene:
 - a) il nominativo del tirocinante;
 - b) i nominativi del tutor interno e del tutor formativo responsabile della formazione in azienda del Soggetto ospitante;
 - c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il Soggetto ospitante;
 - d) le strutture del Soggetto ospitante presso cui si svolge il tirocinio;
 - e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica/formativa.

Art. 3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
 - elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (istituzione scolastica o formativa, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
 - assiste e guida lo studente nel percorso di tirocinio curriculare e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
 - gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di tirocinio curriculare, rapportandosi con il tutor esterno;
 - monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
 - valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente

- sviluppate dallo studente;
- promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso tirocinio curriculare, da parte dello studente coinvolto;
 - informa gli organi scolastici/formativi preposti ed aggiorna il consiglio di classe/di corso sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
 - assiste il Dirigente Scolastico/Dirigente o Direttore dell'istituzione formativa nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per il tirocinio curriculare, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:
- collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di tirocinio curriculare;
 - favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
 - garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
 - pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
 - coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
 - fornisce all'istituzione scolastica/formativa gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.
3. Le due figure di tutor condividono i seguenti compiti:
- la predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
 - controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
 - raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
 - elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe/corso;
 - verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del tirocinio curriculare lo studente/i, beneficiario/i del tirocinio curriculare, è tenuto/sono tenuti a:
- svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
 - seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
 - rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica/formativa assicura lo studente/i beneficiario/i del tirocinio curriculare contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi – sulla base degli estremi identificativi delle polizze sottoscritte dall'istituzione scolastica/formativa così come riportati nel documento inerente il percorso formativo personalizzato - e, contestualmente all'istituzione scolastica o formativa.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 l'istituzione scolastica/formativa si fa carico dei seguenti obblighi:
 - tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di tirocinio curriculare;
 - informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008. Nello specifico segnala al soggetto ospitante le attività già svolte dagli studenti che partecipano alle attività di alternanza e allega i relativi attestati, riportanti i dettagli dei contenuti trattati, al fine di poter individuare le modalità e i tempi della formazione integrativa da erogare da parte della struttura ospitante, secondo lo specifico profilo di rischio;
 - designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);
3. L'istituzione scolastica/formativa si impegna a far pervenire al Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, anche attraverso supporti informatizzati, o alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione del tirocinio curriculare e di ciascun progetto formativo.

Art. 6

1. In relazione alle funzioni e alle attività d'impresa, professionali o comunque istituzionali esercitate, i soggetti ospitanti devono essere in possesso di:
 - capacità strutturali, ovvero spazi adeguati per consentire l'esercizio delle attività previste nel tirocinio curriculare, e, in caso di studenti con disabilità, il superamento o l'abbattimento delle eventuali barriere architettoniche;
 - capacità tecnologiche, ossia la disponibilità di attrezzature idonee per l'esercizio delle attività previste nel progetto formativo, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, tali da garantire, per ogni studente, un'esperienza adeguata e diretta del processo di lavoro in condizioni di sicurezza;
 - capacità organizzative, consistenti in adeguate competenze professionali per la realizzazione delle attività; a tal fine deve essere garantita la presenza di un tutor incaricato dalla struttura ospitante, anche esterno alla stessa, a supporto delle attività previste nel tirocinio curriculare, dotato di competenze professionali e di affiancamento formativo, con oneri a carico del soggetto ospitante.
2. Il soggetto ospitante si impegna a:
 - garantire allo studente/i beneficiario/i del percorso di tirocinio curriculare, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito del tirocinio curriculare, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
 - rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
 - consentire al tutor dell'istituzione scolastica/formativa di contattare lo studente/i beneficiario/i del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della

formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;

- informare l'istituzione scolastica/formativa di qualsiasi incidente accada allo studente/i beneficiario/i;
- individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).


Art. 7

1. La presente convenzione quadro decorre dalla data di sottoscrizione e ha una durata triennale, salvo disdetta da comunicarsi entro il mese di gennaio dell'anno di riferimento. Alla prima scadenza triennale la presente convenzione quadro sarà da considerarsi tacitamente rinnovata per un ulteriore triennio e così di seguito, salvo disdetta da comunicarsi almeno 90 giorni prima della scadenza.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e all'istituzione scolastica/formativa di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Trento, 16 settembre 2016

Per la **Provincia Autonoma di Trento**
in rappresentanza delle Istituzioni
scolastiche e formative

Il Presidente
Ugo Rossi



Per **Confcommercio Imprese per l'Italia**
Trentino

Il Presidente
Giovanni Bort

